

L'arcipelago degli aiuto-bibliotecari

Breve inchiesta su come si chiamano e cosa fanno (secondo la legislazione) negli enti locali, nelle biblioteche statali e nelle università

di Roberto Maini

Incuriositi dall'estrema varietà di casi e situazioni che emergeva dal forum riportato nelle pagine precedenti, ci siamo riproposti di capire qualcosa di più su ciò che la legislazione bibliotecaria e i regolamenti prevedono per le figure intermedie. E, nei limiti del possibile, di quantificare il fe-

nomeno. Ne è uscito un primo quadro — certamente parziale — che ci è sembrato utile riportare come documentazione a supporto di un dibattito che ci auguriamo possa allargarsi ai nostri lettori.


Da una indagine iniziale risulta che la costellazione degli aiuto-bibliotecari è una realtà ancor più

frammentata e diversificata di quanto a prima vista non sembrasse. Le differenze non sono solo tra biblioteche di enti locali, statali e universitarie, ma anche all'interno dello stesso tipo di biblioteca, tra regione e regione, da situazione e situazione.

Spesso a complicare il quadro hanno contribuito gli escamotage sindacali, che hanno inciso sui livelli di inquadramento e la loro differenziazione a prescindere dalle mansioni reali. In altri casi pesa la tradizione. In altri ancora, la scarsa considerazione di cui gode la nostra professione nella pubblica amministrazione.

Negli enti locali

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato recentemente la legge regionale n. 28 del 17 giugno 1992 "Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale". Non compaiono riferimenti al personale se non in forma generica là dove si dice che per lo svolgimento dei propri compiti le biblioteche comunali "devono disporre di personale qualificato" e là dove si parla della Commissione di biblioteca di cui fa parte di diritto l'aiuto-bibliotecario comunale con funzioni di esperto. Come ci ha spiegato Lucia Mariani, responsabile del Servizio biblioteche della Regione, ciò è avvenuto per il travagliato iter che la legge ha avuto. "Sono allo studio di un'apposita commissione per il personale regionale due profili professionali rispettivamente di settimo livello (aiuto-bibliotecario = sesto livello comunale) e di ottavo (bibliotecario) che avranno responsabilità nell'organizzazione del sistema bibliotecario". Il regolamento-tipo per le biblioteche comunali predisposto dallo stesso



(Disegno di Dario Fo).

servizio dice che “la biblioteca è diretta dall'aiuto-bibliotecario cui compete la gestione biblioteconomica”. In particolare: “assicura il funzionamento della biblioteca e l'erogazione dei servizi; svolge le funzioni inerenti all'acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico, avvalendosi dell'assistenza e della consulenza del personale della Biblioteca regionale comprensoriale o del Servizio biblioteche; cura la buona conservazione dei materiali e degli arredi esistenti in biblioteca; inoltra al Sindaco e alla Biblioteca regionale comprensoriale competente per territorio e/o al Servizio biblioteche una relazione annuale sull'attività della biblioteca”.

Una recente circolare del 1 marzo 1993 stabilisce tutta una serie di compiti dei bibliotecari comprensoriali, dipendenti regionali di settimo livello (ruolo del personale bibliotecario). A questi sono assegnate funzioni di coordinamento degli acquisti, delle attività, consulenza bibliografica, didattica.

La Provincia autonoma di Trento (L. 14 febbraio 1992, n. 11) scrive che il “servizio delle biblioteche è diretto da personale tecnico ad esse specificatamente addetto ed in possesso almeno del diploma di scuola media superiore; è richiesto comunque il diploma di laurea per il coordinatore del sistema locale e per il direttore della biblioteca dotata di un patrimonio librario di particolare rilievo”.

La Regione Lombardia (L. 14 dicembre 1985, n. 81) afferma che “il personale tecnico addetto alle biblioteche di Comuni, singoli o associati, è costituito da bibliotecari e assistenti di biblioteca. La responsabilità è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca in rapporto alla classificazione tipologica dell'ente locale, alla complessità dell'organizzazione della biblioteca e alla natura specifica



dei servizi erogati dalla stessa. In particolare competono ai bibliotecari e agli assistenti di biblioteca le funzioni inerenti all'attuazione delle procedure in ordine all'acquisizione del materiale librario e documentario, al suo ordinamento e al suo uso pubblico. L'ente locale assegna la responsabilità della biblioteca a un bibliotecario nei Comuni la cui popolazione sia superiore ai 10.000 abitanti; a un assistente di biblioteca nei Comuni la cui popolazione sia compresa fra i 5.000 e i 10.000 abitanti; a un assistente di biblioteca, anche a tempo parziale, nei Comuni la cui popolazione sia inferiore ai 5.000 abitanti”. È stata così abbassata la soglia precedente che parlava di un parametro superiore ai 20.000 abitanti per la direzione a un bibliotecario e inferiore ai 20.000 ma superiore ai 10.000 per la direzione a un bibliotecario oppure assistente. Parametri questi adottati dalla Regione Piemonte (L. 19 dicembre 1978, n. 78), ma qui l'assistente è chiamato aiuto-bibliotecario. Parla di bibliotecari e assistenti la Regione Toscana (L. 3

luglio 1976, n. 33), e affida la direzione a un bibliotecario quando la popolazione è superiore ai 20.000 abitanti, a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca in tutti gli altri casi.

La Regione Abruzzo (L. 1 giugno 1977, n. 22) stabilisce che “il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di enti locali è costituito da bibliotecari, da assistenti di biblioteca, da animatori socio-culturali e coadiutori” e che la direzione di queste biblioteche è affidata a bibliotecari quando la popolazione supera i 20.000 abitanti; a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca quando la popolazione è inferiore. Così anche la Regione Liguria (L. 20 dicembre 1978, n. 61).

La Regione Basilicata (L. 21 maggio 1980, n. 37 scrive) indica che “il personale tecnico addetto alle biblioteche di enti locali è costituito da direttori di biblioteca, bibliotecari e assistenti di biblioteca”. La direzione è affidata a direttori di biblioteca nelle biblioteche provinciali, a bibliotecari nelle biblioteche centro di sistema e nelle biblioteche di enti locali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca in tutti gli altri casi.

Nulla dice la Regione Umbria (L. 3 giugno 1975, n. 39), nulla la Regione Puglia (L. 17 aprile 1979, n. 22) e nulla la Regione Campania (L. 3 gennaio 1983, n. 4).

La Regione Emilia Romagna (L. 27 dicembre 1983, n. 42) dedica maggiore spazio al personale: “I comuni dotano le proprie biblioteche e archivi di personale qualificato in grado di garantire la custodia, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione e l'incremento delle raccolte, nonché di favorirne l'accessibilità e l'utilizzo da parte del pubblico. I regolamenti organici comunali prevedono bibliotecari ed assistenti di biblioteca in numero e con professio- ➤

nalità adeguati alle diverse funzioni connesse con l'espletamento dei compiti di cui al comma precedente ed altresì con le attività di promozione educativa e culturale, con il funzionamento generale delle istituzioni bibliotecarie ed archivistiche, nonché con la direzione delle biblioteche o di loro unità di servizi. Le funzioni tecniche specifiche del personale addetto alle biblioteche riguardano, in particolare, l'inventariazione, la custodia, l'ordinamento, l'archiviazione, la conservazione e l'incremento delle raccolte librerie e documentarie, la loro analisi e catalogazione, i metodi e le tecniche di socializzazione e di comunicazione delle informazioni. La responsabilità delle biblioteche è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca in rapporto alla quantità e qualità del patrimonio delle istituzioni, alla complessità della sua

organizzazione, alla tipologia ed alla natura specifica dei servizi erogati, all'attività culturale svolta". La Regione Lazio (L. 8 marzo 1975, n. 30) stabilisce che "gli enti locali forniscono le proprie biblioteche del personale necessario al funzionamento dei servizi. Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di enti locali comprende bibliotecari e assistenti di biblioteca".

La Regione Molise (L. 11 dicembre 1980, n. 37) ha rimandato tutto ad una successiva legge regionale sulla base di indicazioni fornite dagli organi statali competenti.

La Regione Veneto (L. 5 settembre 1984, n. 50) individua il personale tecnico in bibliotecari e assistenti di biblioteca. Il servizio (questa l'espressione usata) è affidato a un bibliotecario oppure ad un assistente secondo l'importanza della biblioteca, riferita anche al nu-



mero degli utenti interessati. Di norma in tutte queste leggi regionali il bibliotecario e l'assistente o aiuto vengono assunti per pubblico concorso. Il titolo di studio richiesto per il primo è la laurea, il diploma di scuola media superiore per il secondo. Per biblioteche sotto i 10.000 abitanti sono in generale previste anche forme di tempo parziale, incarichi, ecc.

Nelle biblioteche del Ministero per i beni culturali

Qui di qualifiche funzionali e profili professionali si incominciò a parlare con la legge 11 luglio 1980, n. 312 che riguardava il nuovo assetto retributivo-funzionale di tutto il personale civile e militare dello Stato. I profili professionali ebbero una lunga e penosa gestazione per approdare al supplemento ordinario della "Gazzetta ufficiale" n. 256 del 30 ottobre 1985 di ben 757 pagine per complessivi 285 profili del personale dei ministeri. Tutti coloro che prima erano chiamati aiuto-bibliotecari e documentalisti vennero ricompattati alla VII qualifica funzionale al profilo di collaboratore bibliotecario, il n. 266 della lista, indipendentemente dai requisiti culturali richiesti.

Il profilo si articola in 15 punti: "Sotto la direzione di professionalità di livello superiore ed in attuazione di un programma di graduale addestramento, esegue lavori di ricognizione del patrimonio librario dell'istituto presso il quale è applicato prendendo cognizione e pratica delle operazioni connesse alla acquisizione, al trattamento, alla catalogazione, alla classificazione e soggettazione del materiale moderno ed antico conservato presso la biblioteca; svolge attività istruttorie, di supporto e di revisione nelle varie sezioni della unità

organica di destinazione ed effettua la individuazione e la descrizione del materiale antico e pregevole quali codici, manoscritti, incunaboli e serie documentali; svolge il controllo e/o la direzione ovvero la semplice assistenza nelle sale di lettura sia del materiale librario a supporto tradizionale che di quello a supporto non tradizionale assistendo, anche, l'utente nell'uso delle apparecchiature di lettura di supporti microfotografici e ad orientarsi sui tabulati di consultazione in sede ed a distanza; collabora con le professionalità superiori nella preparazione di piani di lavoro dell'unità organica ed alle proposte operative di programmazione generale sia nei settori tecnici della gestione del patrimonio bibliografico che nel settore delle tecnologie del medesimo patrimonio; in attuazione di programmi specifici effettua studi, ricerche ed analisi sui dati di gestione e su quelli esponenziali del materiale librario in vista di trattamenti elettronici dell'attività operativa e della ricerca bibliografica ed in vista di eventuali duplicazioni di sicurezza del materiale librario più antico o più prezioso, costruendo gli strumenti di ricerca correlativi al tipo di tecnologia da impiegare; effettua le registrazioni prescritte per i servizi ai quali è addetto; sulla base di specifiche istruzioni, partecipa alla valutazione della efficienza del servizio al quale è preposto ovvero a quella dell'istituto nel suo complesso, analizzando le cause delle carenze riscontrate e le modalità della loro eliminazione o contenimento, anche formulando proposte innovative e di modifica delle procedure attuate e/o della organizzazione del lavoro; partecipa alle operazioni di acquisizione, riscontro ed uso degli strumenti di ricerca e consultazione relativi a materiale documentario a supporto non tradizionale; partecipa alla revi- ➤


sione periodica del materiale conservato nei depositi selezionando il materiale librario da sottoporre a trattamenti di conservazione, ripristino o di semplice salvaguardia e valutando, altresì, in collaborazione con le professionalità tecniche specializzate l'idoneità delle attrezzature, degli impianti e delle caratteristiche edilizie della costruzione; partecipa alla istruttoria degli atti e dei provvedimenti tecnico-amministrativi di competenza del responsabile dell'unità organica ed emana — se prescritto ovvero su delega — atti che rientrano nella competenza dell'istituto al quale è addetto; partecipa a corsi di aggiornamento professionale sia nell'ambito dell'amministrazione che presso strutture accademiche, sia in Italia, che all'estero; partecipa in rappresentanza dell'Amministrazione a gruppi di lavoro, commissioni tecniche ed a convegni e congressi, anche all'estero se previsto; partecipa a corsi di qualificazione delle professionalità di livello inferiore destinate alla unità organica alla quale è addetto; nello svolgimento del servizio si assicura che i sistemi di sicurezza dei depositi siano funzionanti e che i livelli di condizionamento rientrino nelle tolleranze tecniche previste; utilizza per l'adempimento dei compiti assegnatigli attrezzature e sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate".

I requisiti culturali per tale profilo sono il diploma di laurea, la conoscenza approfondita del latino e la conoscenza di una lingua straniera. Quelli che prima erano i bibliotecari, manterranno la vecchia dizione per essere ricompattati tutti, meno 49, all'VIII qualifica funzionale, profilo professionale di bibliotecario, il n. 265 della lista per poi essere tutti trascinati alla IX qualifica funzionale con il meccanismo automatico dei cinque anni. La IX qualifica funzionale è stata

istituita con legge 24 marzo 1986, n. 78 senza profili professionali e senza modalità di accesso dicendo solo che le dovranno essere attribuite qualificate funzioni di collaborazione e di direzione di unità organiche notevolmente complesse, nonché attività professionali di alto livello tecnico e scientifico ed elevati compiti di studio e di ricerca, oltre a funzioni di coordinamento subdirigenziale.

Nelle università

Le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali si trovano nel Decreto del



Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 1981. Alla VII qualifica per l'area funzionale delle biblioteche troviamo l'assistente bibliotecario: "Addetto alla predisposizione di catalogazioni, schedature, collocazioni, secondo direttive definite. Cura l'utilizzazione delle macchine e la consultazione o prestito del patrimonio librario secondo le diverse tipologie, e fornisce opportune istruzioni per l'utenza. Integra tali compiti con mansioni amministrative di carico

e scarico, di inventario, di ordinazione, anche mediante corrispondenza in lingua estera, di prime note di contabilità".

Alla VII qualifica nella stessa area, troviamo il collaboratore di biblioteca: "Responsabile di settore che coordina il lavoro del personale di qualifiche inferiori secondo le indicazioni del direttore di biblioteca ed organizza l'ordinamento, la conservazione e gli eventuali accorpamenti del materiale librario, la meccanizzazione e, nei casi di strutture decentrate, l'organizzazione del lavoro. All'interno delle biblioteche di facoltà o di analoga complessità può avere specificatamente il compito di curare un settore specializzato per il quale si richieda una particolare competenza ed esperienza".

All'VIII qualifica troviamo il funzio-

nario di biblioteca. Titoli di accesso: per l'assistente bibliotecario è necessario il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, per il collaboratore di biblioteca la laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado più esperienza lavorativa corrispondente per almeno quattro anni, per il funzionario di biblioteca si richiede la laurea specifica. Con la legge 29 gennaio 1986, n. 23 "Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università" è stato istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche delle università con la prima qualifica funzionale per la figura del coordinatore di biblioteca e la seconda qualifica funzionale per il coordinatore generale. Si arriva così alla legge 21 febbraio 1989, n. 63 di cui abbiamo già parlato. ■